Comune di Bari
Ripartizione Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACCREDITAMENTO, PER IL TRIENNIO 2022-2024, DI OPERATORI QUALIFICATI NELLA GESTIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI, GIOVANI ADULTI, MADRI CON BAMBINI, DONNE VITTIME DI VIOLENZA E PERSONE VITTIME DI TRATTA, MEDIANTE ISTITUZIONE DI ELENCHI DISTINTI PER L'AREA "MINORI E FAMIGLIE" E PER L'AREA "IMMIGRAZIONE"

Art. 1
Finalità

Il presente avviso pubblico, in attuazione della delibera della Giunta comunale n. 2021/00093 del 17/02/2021, è finalizzato all'accreditamento, per il triennio 2022-2024, di operatori qualificati nella gestione di strutture residenziali per minori, madri con bambini, donne vittime di violenza e persone vittime di tratta, con attivazione di progetti e attività per il sostegno alla genitorialità e per l'inclusione socio/lavorativa, mediante istituzione di elenchi distinti per l'Area Minori e Famiglie e per l'Area Immigrazione, nonché per tipologia di struttura, secondo la nomenclatura di cui agli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 72, 74, 75, 80 e 81 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, con successiva regolazione dei rapporti tra il Comune di Bari e gli operatori accreditati mediante appositi accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

Art. 2
Destinatari dei servizi residenziali

I servizi residenziali che il Comune di Bari intende erogare attraverso lo strumento dell'accreditamento di cui al presente avviso pubblico sono diretti alla tutela dei seguenti soggetti vulnerabili:

a) minori destinatari di misure di allontanamento dalla residenza familiare, nei casi previsti dagli artt. 330, 333 e 403 c.c.;

b) minori stranieri non accompagnati e minori stranieri ritrovati sul territorio comunale, privi di riferimenti familiari e di mezzi economici per il proprio sostentamento o portatori di esigenze particolari;

c) giovani adulti privi di validi riferimenti familiari, che necessitino di sostegno nel percorso di inserimento o reinserimento sociale (a titolo esemplificativo: ex tossicodipendenti, ex minori stranieri non accompagnati, ex minori fuori famiglia, giovani già sottoposti a provvedimenti privativi della libertà personale);

d) gestanti e madri con figli, nelle ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria rilevi l'opportunità di un allontanamento dal nucleo familiare o l'esigenza di un supporto per il

miglioramento delle capacità genitoriali o per l'inserimento o il reinserimento sociale;

e) donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza figli, nelle ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria rilevi la necessità dell'allontanamento dal contesto in cui è avvenuta la violenza;

f) persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù per lo sfruttamento lavorativo o sessuale, per le quali l'Autorità Giudiziaria rilevi la necessità dell'allontanamento dal contesto in cui si è verificata la situazione di sfruttamento.

Con particolare riferimento ai minori per i quali risultino necessarie forme di protezione che richiedano il collocamento in un contesto extra familiare, il Comune di Bari garantisce a ciascun bambino o adolescente – tramite il Servizio Sociale Professionale e il Servizio Educativo Professionale – un percorso educativo personalizzato, progettato all'interno di un quadro di risposte differenziate che siano in grado di soddisfarne le specifiche esigenze di sostegno, tutela, riparazione e accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età e, nei casi in cui vi sia la necessità di completare l'avviato percorso educativo o di recupero, fino al venticinquesimo anno d'età.

Tali interventi, di regola, vengono attivati su mandato dell'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 330 (*Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli*) e 333 (*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*) c.c.. Tuttavia, ai sensi dell'art. 403 c.c. (*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*), nell'ipotesi di grave pericolo per l'integrità fisica o psichica del minore, compete all'Amministrazione Comunale – in qualità di pubblica autorità – l'adozione di un provvedimento amministrativo che preveda il collocamento del minore stesso in un luogo sicuro, sino a ulteriori disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Nelle ipotesi sopra menzionate, il Servizio Socio-educativo, qualora non sia possibile l'inserimento del minore presso una famiglia affidataria, procede all'individuazione della struttura residenziale più adeguata ad ospitare il minore stesso, potendo richiedere – ove necessaria – la collaborazione dei Servizi Sanitari.

Con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati e ai minori stranieri ritrovati sul territorio comunale, privi di riferimenti familiari e di mezzi economici per il proprio sostentamento o portatori di esigenze particolari, il Comune di Bari, anche su ordine dell'Autorità Giudiziaria o di altre Pubbliche Autorità e in ossequio alle normative internazionali in materia di tutela dei diritti del fanciullo, al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, e all'art. 13, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, assiste i predetti soggetti vulnerabili mediante inserimento degli stessi presso idonee strutture di accoglienza, sino alla maggiore età, in vista del compimento del necessario percorso di integrazione sociale. In tali ipotesi, atteso il grave pericolo per l'integrità psico-fisica del minore, sussistente *in re ipsa* nella condizione di abbandono, il collocamento del minore straniero presso idonea struttura di

accoglienza può essere disposto in emergenza anche da altre Pubbliche Autorità, con successiva ratifica e presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune di Bari, salvo differente provvedimento della competente Pubblica Autorità che disponga il collocamento del minore presso altra struttura più idonea a far fronte al caso concreto.

Con particolare riferimento ai giovani adulti in condizione di vulnerabilità, alle gestanti, alle madri con figli, alle donne vittime di violenza e alle persone vittime di tratta, il Servizio Socio-educativo, su mandato dell'Autorità Giudiziaria, rilevata una situazione emergenziale o una situazione di bisogno provocata dell'assenza di una rete familiare di supporto o di altri validi punti di riferimento o, comunque, una situazione nella quale si reputi opportuno l'allontanamento di uno dei predetti soggetti dal contesto di provenienza, procede al collocamento degli stessi presso la struttura residenziale più adeguata al singolo caso.

Art. 3
Strutture residenziali ammesse all'accreditamento

Ai fini di cui al presente avviso pubblico, sono ammessi a presentare istanza di accreditamento gli operatori qualificati nella gestione di strutture residenziali riconducibili ad una delle seguenti tipologie, individuate dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19:

- **comunità familiare (art. 47)**: struttura educativa residenziale caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali; è rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è praticabile l'affido;
- **comunità educativa (art. 48)**: struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare, destinata alla convivenza di un gruppo di minori con un'equipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro; è rivolta a minori per i quali non è praticabile l'affido o per i quali si è in attesa dell'affido stesso;
- **comunità di pronta accoglienza (art. 49)**: struttura educativa residenziale di tipo comunitario, caratterizzata dalla temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di operatori che, anche a turno, assumono la funzione di adulto di riferimento, svolgendo attività lavorativa; è finalizzata all'ospitalità di preadolescenti ed adolescenti che necessitano di un urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea;
- **comunità alloggio (art. 50)**: struttura educativa residenziale di tipo comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di educatori che assumono la funzione di adulti di riferimento;
- **gruppo appartamento (art. 51)**: servizio residenziale a bassa intensità

assistenziale, rivolto a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni che devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia; la permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del venticinquesimo anno di età limitatamente ai casi per i quali si renda necessario il completamento del percorso educativo e di recupero; a seguito di autorizzazione dell'autorità competente, è possibile inserirvi minori di età inferiore ai 16 anni, ove ciò sia richiesto da particolari situazioni contingenti;

- **gruppo appartamento per giovani adulti (art. 72)**: struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestita da giovani adulti dai 18 ai 21 anni, privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale (a titolo esemplificativo: ex tossicodipendenti, ex minori stranieri non accompagnati, ex minori fuori famiglia, giovani già sottoposti a provvedimenti privativi della libertà personale);
- **comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico (art. 74)**: struttura residenziale a media intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, per gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitino di supporto per il miglioramento delle capacità genitoriali o di sostegno nel percorso di inserimento o reinserimento sociale;
- **gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico (art. 75)**: struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare destinata a gestanti e madri con figli a carico per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitino di sostegno nel percorso di inserimento o reinserimento sociale;
- **casa rifugio per donne vittime di violenza (art. 80)**: struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza figli, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in comunità;
- **casa rifugio per persone vittime di tratta (art. 81)**: struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo sfruttamento lavorativo ovvero sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento.

Agli operatori che gestiscono più d'una delle strutture residenziali di cui al primo comma è consentita la presentazione di un'unica istanza di accreditamento in forma cumulativa, con specificazione di ciascuna delle strutture per le quali l'accreditamento è

richiesto, purché le strutture gestite afferiscano tutte o all'Area Minori e Famiglie o all'Area Immigrazione. Gli operatori gestori di strutture afferenti ad entrambe le predette Aree sono tenuti a presentare istanze di accreditamento separate per l'Area Minori e Famiglie e per l'Area Immigrazione.

Art. 4
Istanza di accreditamento

Gli operatori interessati, a pena di esclusione dal procedimento di selezione, sono tenuti a presentare istanza di accreditamento mediante compilazione dell'apposito modello di cui all'Allegato A del presente avviso pubblico («*Istanza di accreditamento*»).

L'istanza di accreditamento di cui al primo comma deve indicare:

1) la tipologia e la denominazione della/e struttura/e per cui è richiesto l'accreditamento;
2) il possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 5;
3) le informazioni richieste dall'art. 10 con riferimento alle rette applicate e alle capacità ricettive di ciascuna struttura;
4) le ulteriori informazioni richieste dall'art. 11.

All'istanza di accreditamento devono inoltre essere allegati, a pena di esclusione dal procedimento di selezione, i documenti indicati dall'art. 12.

L'istanza di accreditamento e i relativi allegati, a pena di esclusione dal procedimento di selezione, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'ente gestore e devono essere accompagnati da copia fotostatica non autenticata del documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.

Art. 5
Requisiti di accreditamento

L'accreditamento degli operatori qualificati nella gestione delle strutture residenziali di cui all'art. 3 del presente avviso pubblico è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui al successivo art. 6, dei requisiti di capacità tecnica e di idoneità professionale di cui al successivo art. 7, nonché degli ulteriori requisiti di cui all'art. 8.

Art. 6
Requisiti di ordine generale

L'accreditamento degli operatori qualificati nella gestione delle strutture residenziali di cui all'art. 3 del presente avviso pubblico è subordinato alla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ordine generale:

1) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

(Codice dei contratti pubblici);

2) assenza della condizione di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

3) assenza di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente rapporto convenzionale, che risultino da contestazioni della pubblica amministrazione debitamente motivate e/o che abbiano causato la risoluzione del rapporto per inadempimento ovvero la condanna dell'operatore al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze, qualora sussistenti, l'ente accreditante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

4) assenza di irregolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo quanto previsto dall'art. 17, L. 12 marzo 1999, n. 68;

5) con riferimento al personale impiegato nello svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, assenza di condanne o procedimenti pendenti per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., nonché assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, secondo quanto previsto dall'art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

6) assenza di irregolarità rispetto alle disposizioni di cui al d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Art. 7
Requisiti di capacità tecnica e di idoneità professionale

L'accreditamento degli operatori qualificati nella gestione delle strutture residenziali di cui all'art. 3 del presente avviso pubblico è subordinato alla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di capacità tecnica e di idoneità professionale:

1) possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19;

2) iscrizione in uno dei registri regionali di cui all'art. 53, co. 1, Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19;

3) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui il soggetto ha sede o in analogo registro di altro Stato membro dell'Unione Europea, per attività compatibili con l'oggetto del presente avviso

pubblico; qualora il predetto obbligo di iscrizione sia escluso per legge in virtù della natura giuridica dell'operatore, è comunque necessario che la forma giuridica assunta e gli scopi perseguiti dal medesimo operatore, come risultanti dal relativo atto costitutivo o dal relativo statuto, risultino compatibili con le finalità di cui all'art. 2 del presente avviso pubblico.

Ai fini dell'inserimento negli elenchi relativi all'Area Immigrazione è altresì richiesto il possesso di esperienza pluriennale nella gestione di servizi di accoglienza in favore di persone immigrate. Il predetto requisito deve intendersi soddisfatto laddove l'ente gestore abbia svolto attività nel campo dell'accoglienza dei minori migranti per almeno due anni, anche in caso di strutture di nuova istituzione ad esso afferenti.

Art. 8
Ulteriori requisiti di accreditamento

L'accreditamento degli operatori qualificati nella gestione delle strutture residenziali di cui all'art. 3 del presente avviso pubblico è subordinato alla verifica della sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

1) possesso di idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso membri del personale e figure di supporto presenti in ciascuna struttura;
2) possesso di idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso gli ospiti di ciascuna struttura.

Art. 9
Attestazione e verifica dei requisiti di accreditamento

Gli operatori interessati all'accreditamento, a pena di esclusione dal procedimento di selezione, attestano il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6, 7 e 8 mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l'apposito modello di cui all'Allegato A del presente avviso pubblico («*Istanza di accreditamento*»).

Il Comune di Bari si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di richiedere le integrazioni o i chiarimenti che si rivelino eventualmente necessari.

Art. 10
Informazioni relative alla retta applicata e alle capacità ricettive

Gli operatori interessati, a pena di esclusione dal procedimento di selezione, per ciascuna struttura residenziale sono tenuti ad indicare:

1) l'importo della retta giornaliera applicata per l'ospitalità del singolo utente, oltre IVA (se applicabile); se nell'ambito della stessa struttura residenziale sono previste

rette differenziate a seconda della specifica tipologia di servizio erogato, l'istante è tenuto a indicare l'importo di ciascuna delle diverse rette giornaliere previste;

2) il costo delle prestazioni e dei servizi aggiuntivi eventualmente offerti, anche a carattere sanitario;

3) il numero di ospiti che la struttura è idonea ad ospitare, con specificazione del sesso e della fascia d'età;

4) il modulo abitativo.

Le informazioni richieste dal presente articolo sono fornite mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l'apposito modello di cui all'Allegato A del presente avviso pubblico («*Istanza di accreditamento*»).

Il Comune di Bari si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche mediante sopralluoghi presso le strutture per cui è richiesto l'accreditamento, e di richiedere le integrazioni o i chiarimenti che si rivelino eventualmente necessari.

Art. 11
Ulteriori informazioni

Gli operatori interessati sono tenuti a fornire le ulteriori informazioni di seguito elencate:

1) distanza della struttura dalla sede del Comune di Bari presso il Palazzo di Città (Corso Vittorio Emanuele II, n. 84), calcolata attraverso Google Maps;

2) eventuale disponibilità di autoveicolo della struttura dedicato al trasporto degli utenti;

3) presenza o meno di reti di trasporto pubblico che colleghino la struttura al Comune di Bari;

4) ubicazione della struttura residenziale in centro abitato o fuori da centro abitato;

5) eventuale possesso di certificazioni di qualità rilasciate da enti all'uopo autorizzati;

6) eventuale presenza di personale aggiuntivo (es. consulenti dell'area socio-psico-pedagogica, mediatori culturali, operatori per l'orientamento legale, ecc.), non previsto dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, impiegato ai fini dell'erogazione di prestazioni o servizi compresi nella retta giornaliera applicata per l'ospitalità del singolo utente;

7) possibilità di accoglienza degli ospiti con reperibilità h 24 in emergenza;

8) possibilità di prelievo dell'utente in caso di accoglienza h 24 in emergenza;

9) eventuale previsione di percorsi di sostegno alle capacità genitoriali, con

incontri periodici;

10) eventuale previsione di percorsi di autonomia (es. inserimento lavorativo, formazione professionale, progetti di semi-indipendenza);

11) eventuale collaborazione con altri servizi del territorio di appartenenza dell'utente, diretta a favorire il rientro in famiglia e il reinserimento nel contesto sociale di provenienza, con specificazione della tipologia di attività realizzate negli ultimi 12 mesi e del numero di utenti coinvolti;

12) eventuale collaborazione con i servizi del territorio per favorire l'inserimento sociale o l'autonomia personale, in caso di impossibilità di rientro in famiglia o in mancanza di una rete familiare di riferimento, con specificazione della tipologia di attività realizzate negli ultimi 12 mesi e del numero di utenti coinvolti;

13) eventuale previsione di percorsi di affidamento familiare in caso di impossibilità di rientro nella famiglia d'origine, con specificazione del numero dei percorsi di affido avviati negli ultimi 12 mesi e con breve descrizione delle relative modalità attuative.

Le informazioni di cui al primo comma, nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, sono fornite mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l'apposito modello di cui all'Allegato A del presente avviso pubblico («*Istanza di accreditamento*»).

L'eventuale possesso di certificazioni di qualità rilasciate da enti all'uopo autorizzati è attestato mediante la produzione delle certificazioni possedute. Si precisa che il relativo punteggio di cui all'art. 15, sub. B1, non sarà attribuito in caso di mancata produzione delle predette certificazioni.

Le informazioni di cui al primo comma, nn. 6, 7, 8, 9, 10 devono altresì trovare corrispondenza nella Carta dei Servizi erogati dall'operatore, che lo stesso è tenuto a produrre ai sensi dell'art. 12.

Le informazioni di cui al primo comma, nn. 11 e 12 devono altresì essere accompagnate dalla produzione di referenze rilasciate dagli enti che costituiscono la rete da cui si evinca la collaborazione con i partner territoriali nonché il ruolo, i compiti e il supporto reciprocamente fornito nella realizzazione dei percorsi degli ospiti presenti in struttura.

Il Comune di Bari, in ogni caso, si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche mediante sopralluoghi presso le strutture per cui è richiesto l'accreditamento, e di richiedere le integrazioni o i chiarimenti che si rivelino eventualmente necessari.

Art. 12

Documenti da allegare all'istanza di accreditamento

Gli operatori interessati, a pena di esclusione dal procedimento di selezione, per ciascuna struttura residenziale sono tenuti ad allegare all'istanza di accreditamento i seguenti documenti:

1) relazione descrittiva delle modalità di organizzazione e di gestione del servizio residenziale, con particolare riferimento agli obiettivi dell'accoglienza (massimo n. 2 facciate, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola); in caso di strutture esclusivamente o parzialmente adibite all'accoglienza di immigrati (minori stranieri non accompagnati, giovani adulti privi di validi riferimenti familiari, gestanti e madri con figli) la predetta relazione deve specificare le modalità di accoglienza;

2) relazione descrittiva dei progetti innovativi finalizzati al sostegno della genitorialità e alla prevenzione dell'allontanamento dal contesto familiare eventualmente proposti (massimo n. 2 facciate, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola); in caso di strutture esclusivamente o parzialmente adibite all'accoglienza di immigrati (minori stranieri non accompagnati, giovani adulti privi di validi riferimenti familiari, gestanti e madri con figli), la predetta relazione deve fare menzione dei progetti innovativi finalizzati al raggiungimento dell'autonomia e all'integrazione sul territorio eventualmente proposti;

3) relazione descrittiva dell'organigramma, del numero e delle qualifiche del personale impiegato e delle modalità di selezione dello stesso, con indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (massimo n. 2 facciate, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola); in caso di strutture esclusivamente o parzialmente adibite all'accoglienza di immigrati (minori stranieri non accompagnati, giovani adulti privi di validi riferimenti familiari, gestanti e madri con figli) la predetta relazione deve specificare il numero di mediatori culturali e di operatori dell'orientamento legale impiegati in rapporto di consulenza o di convenzione;

4) relazione descrittiva del piano di formazione del personale, delle strategie per contenere il turn-over dello stesso e della programmazione delle attività di supervisione (massimo n. 2 facciate, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola);

5) relazione descrittiva delle prestazioni e dei servizi inclusi nella retta giornaliera applicata per l'ospitalità del singolo utente (massimo n. 2 facciate, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola);

6) relazione descrittiva di eventuali servizi aggiuntivi, con indicazione della diversa retta giornaliera per gli stessi applicata (massimo n. 2 facciate, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola).

Gli operatori interessati all'accreditamento, a pena di esclusione dal procedimento di selezione, sono inoltre tenuti ad allegare all'istanza i seguenti ulteriori documenti:

1) Carta dei Servizi erogati;

2) modello di Progetto Educativo Individualizzato o di Piano Individualizzato di Assistenza;

3) dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo quanto previsto dall'art. 17, L. 12 marzo 1999, n. 68.

Il Comune di Bari, in ogni caso, si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche mediante sopralluoghi presso le strutture per cui è richiesto l'accreditamento, e di richiedere le integrazioni o i chiarimenti che si rivelino eventualmente necessari.

Art. 13
Istanza di accreditamento per operatori già accreditati nel triennio 2019-2021

Gli operatori qualificati nella gestione delle strutture residenziali di cui all'art. 3, già inseriti negli elenchi approvati nel triennio 2019-2021 (con determinazioni dirigenziali nn. 2018/200/01385 del 19/12/2018, 2019/200/00990 del 06/09/2019 e 2020/200/00927 del 11/09/2020) e interessati, rispetto alle stesse strutture già iscritte, a proseguire il rapporto di accreditamento con il Comune di Bari per il triennio 2022-2024, sono tenuti a presentare istanza di accreditamento mediante compilazione dell'apposito modello di cui all'Allegato B del presente avviso pubblico («*Istanza di accreditamento per operatori già accreditati nel triennio 2019-2021*»).

L'istanza di accreditamento di cui al primo comma, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve indicare, a pena di esclusione dal procedimento di selezione:

1) la tipologia e la denominazione della/e struttura/e per cui è richiesta la prosecuzione del rapporto di accreditamento;

2) la permanenza dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 5;

3) l'assenza di variazioni nelle informazioni di cui all'art. 10, relative alle rette applicate e alle capacità ricettive di ciascuna struttura, o gli eventuali mutamenti nelle stesse;

4) l'assenza di variazioni nelle ulteriori informazioni richieste dall'art. 11, o gli eventuali mutamenti nelle stesse.

All'istanza di accreditamento, a pena di esclusione dal procedimento di selezione, devono essere allegati i seguenti documenti:

1) relazione che attesti l'assenza di variazioni nelle informazioni di cui all'art. 12, co. 1, nn. 1-6, o che segnali eventuali mutamenti nelle stesse (massimo n. 6 facciate,

carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola);

2) Carta dei Servizi erogati, se oggetto di modifiche sopravvenute alla data di iscrizione negli elenchi riferiti al triennio 2019-2021;

3) modello di Progetto Educativo Individualizzato o di Piano Individualizzato di Assistenza, se oggetto di modifiche sopravvenute alla data di iscrizione negli elenchi riferiti al triennio 2019-2021.

Il Comune di Bari, in ogni caso, si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche mediante sopralluoghi presso le strutture per cui è richiesta la prosecuzione del rapporto di accreditamento, e di richiedere le integrazioni o i chiarimenti che si rivelino eventualmente necessari.

Gli operatori qualificati nella gestione delle strutture residenziali di cui all'art. 3, già inseriti negli elenchi riferiti al triennio 2019-2021 ma interessati a instaurare il rapporto di accreditamento per il triennio 2022-2024 con riferimento a strutture diverse da quelle già iscritte nei predetti elenchi, sono tenuti a presentare istanza di accreditamento secondo le modalità di cui agli artt. 4-12 del presente avviso pubblico.

Art. 14
Termine e modalità di presentazione delle istanze di accreditamento

Gli operatori interessati all'accreditamento devono presentare la propria istanza entro il 31/03/2021.

L'istanza deve essere indirizzata:

- alla Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari – P.O.S. Attuazione Politiche Sociali Minori e Famiglie, se diretta all'iscrizione negli elenchi di operatori accreditati relativi all'Area Minori e Famiglie;
- alla Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari – P.O.S. Attuazione Politiche Sociali Povertà e Immigrazioni, se diretta all'iscrizione negli elenchi di operatori accreditati relativi all'Area Immigrazione.

L'istanza può essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- minoriefamiglie.comunebari@pec.rupar.puglia.it (nel caso di istanza diretta all'iscrizione negli elenchi di operatori accreditati relativi all'Area Minori e Famiglie);
- immigrazione.comunebari@pec.rupar.puglia.it (nel caso di istanza diretta all'iscrizione negli elenchi di operatori accreditati relativi all'Area Immigrazione).

Art. 15
Parametri di valutazione delle istanze di accreditamento e relativi punteggi

Le istanze di accreditamento pervenute sono valutate sulla base dei parametri logistici e tecnici indicati nella seguente tabella, con conseguente attribuzione di punteggi entro i limiti ivi precisati:

A	**PARAMETRI LOGISTICI (punteggio massimo 30 punti)**		**PUNTI**
1	distanza dalla sede del Comune di Bari presso il Palazzo di Città (Corso Vittorio Emanuele II, n. 84)	fino a 20 km	15
		da 20 a 50 km	10
		da 50 a 100 km	5
		oltre 100 km	0
2	disponibilità di autoveicolo della struttura dedicato al trasporto degli utenti	sì	5
		no	0
3	presenza di reti di trasporto pubblico che permettano di raggiungere il Comune di Bari	sì	5
		no	0
4	ubicazione della struttura residenziale	in centro abitato	5
		fuori da centro abitato	2
B	**PARAMETRI TECNICI (punteggio massimo 70 punti)**		**PUNTI**
1	possesso di certificazione di qualità rilasciata da enti all'uopo autorizzati	sì	10
		no	0
2	presenza di personale aggiuntivo (es. consulenti dell'area socio-psico-pedagogica, mediatori culturali, operatori per l'orientamento legale, ecc.) non previsto dal R.R. 4/2007 e compreso nella retta	sì	max 12
		no	0
3	accoglienza con reperibilità h 24 in emergenza	sì	5
		no	0
4	prelievo dell'utente in caso di accoglienza h 24 in emergenza	sì	6
		no	0
5	modalità dei percorsi di sostegno alle capacità genitoriali, con incontri periodici, previsti nelle attività progettuali	sì	max 8
		no	0
6	modalità con cui si intendono avviare percorsi di autonomia (es. inserimento lavorativo, formazione professionale, progetti di semi-indipendenza)	sì	max 8
		no	0

7	modalità di collaborazione con altri servizi del territorio di appartenenza dell'utente per favorire il rientro in famiglia ed il reinserimento nel contesto sociale	sì	max 7
		no	0
8	modalità di collaborazione con i servizi del territorio per favorire l'inserimento sociale o l'autonomia personale, in caso di impossibilità di rientro in famiglia o in mancanza della rete familiare	sì	max 7
		no	0
9	modalità con cui si favoriscono i percorsi di affidamento familiare in caso di impossibilità del rientro nella famiglia d'origine	sì	max 7
		no	0

Le istanze di accreditamento pervenute sono valutate anche sotto il profilo economico, sulla base del parametro rappresentato dall'importo della retta giornaliera applicata per l'ospitalità del singolo utente presso ciascuna struttura. Se nell'ambito della stessa struttura residenziale sono previste rette differenziate a seconda della specifica tipologia di servizio erogato, ai fini del calcolo del punteggio totale della struttura viene considerato l'importo risultante dalla media delle diverse rette previste.

Art. 16
Modalità di calcolo del punteggio totale

All'esito della valutazione svolta ai sensi dell'art. 15 sulla base dei parametri logistici, tecnici ed economici ivi indicati, il punteggio totale conseguito dalla singola struttura viene calcolato moltiplicando per 100 la somma del punteggio logistico totale e del punteggio tecnico totale e dividendo il risultato così ottenuto per l'importo della retta giornaliera, con arrotondamento del risultato finale alla seconda cifra decimale, secondo la seguente formula:

$$PT.\ TOT.\ STRUTTURA = \frac{(PT.\ LOGISTICO\ TOT. + PT.\ TECNICO\ TOT.)\ x\ 100}{RETTA}$$

Art. 17
Commissione giudicatrice

Le istanze di accreditamento pervenute sono esaminate e valutate da un'apposita commissione giudicatrice da nominarsi con determinazione dirigenziale.

Art. 18
Istituzione degli elenchi di operatori accreditati

All'esito dell'istruttoria procedimentale, individuati gli operatori che soddisfano i requisiti di accreditamento previsti dal presente avviso pubblico e valutate le relative

istanze sulla base dei parametri di cui all'art. 15, la commissione di cui all'art. 17 procede a stilare gli elenchi di operatori qualificati nella gestione delle strutture residenziali di cui all'art. 3, distinti per l'Area Minori e Famiglie e per l'Area Immigrazione, nonché per tipologia di struttura, secondo la nomenclatura di cui agli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 72, 74, 75, 80 e 81 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4.

I suddetti elenchi indicano:

1. la tipologia di struttura accreditata, secondo la suddetta nomenclatura di cui al Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4;
2. i dati identificativi dell'ente gestore e della struttura accreditata;
3. la sede operativa della struttura;
4. i dati relativi alla capacità ricettiva della struttura, anche con riferimento all'accoglienza in emergenza; il modulo abitativo; il sesso e la fascia d'età degli ospiti;
5. l'importo della retta giornaliera applicata presso la struttura; se nell'ambito della stessa struttura residenziale sono previste rette differenziate a seconda della specifica tipologia di servizio erogato, nell'elenco è indicato l'importo risultante dalla media delle diverse rette previste;
6. il punteggio totale conseguito dalla struttura sulla base del calcolo di cui all'art. 16 del presente avviso pubblico.

All'esito del procedimento di accreditamento, i predetti elenchi sono approvati con apposita determinazione dirigenziale e pubblicati sul sito web del Comune di Bari (www.comune.bari.it), con valore di notifica a tutti gli interessati.

In seguito alla stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 22, i predetti elenchi sono integrati con i dati identificativi delle convenzioni sottoscritte.

I suddetti elenchi sono aggiornati secondo le modalità di cui al successivo art. 19 e conservano valore sino al 31/12/2024.

Art. 19
Aggiornamento degli elenchi

Al fine di ampliare l'offerta dei servizi residenziali di cui all'art. 3 mediante l'accreditamento degli ulteriori operatori che ne facciano richiesta, gli elenchi di cui all'art. 18 vengono aggiornati con cadenza annuale. A tale scopo, i termini di presentazione delle istanze di accreditamento sono riaperti, con apposite determinazioni dirigenziali, nel mese di marzo del 2022 e nel mese di marzo del 2023. Le istanze pervenute sono esaminate e valutate secondo i criteri previsti dal presente avviso pubblico.

In ogni caso, gli operatori accreditati sono tenuti a comunicare al Comune di Bari, entro 30 giorni, ogni eventuale circostanza sopravvenuta che comporti il mutamento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 5 o delle ulteriori informazioni di cui agli artt. 10,

11 e 12 del presente avviso pubblico. L'omissione o l'ingiustificato ritardo delle predette comunicazioni comporta, in caso di infruttuosa diffida ad adempiere, la risoluzione della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 22 e l'immediata sospensione dell'erogazione dei compensi ivi pattuiti.

Art. 20
Aggiornamento dell'importo della retta giornaliera

Gli operatori accreditati sono vincolati a mantenere invariate le rette giornaliere indicate all'atto dell'accreditamento e risultanti dagli elenchi di cui all'art. 18 per tutta la durata della convenzione.

Art. 21
Cancellazione dagli elenchi

L'operatore accreditato è cancellato dagli elenchi di cui all'art. 18 in caso di:

a) cessazione dell'attività svolta presso la struttura residenziale accreditata; in tale ipotesi la cancellazione è limitata alla sola struttura inattiva e non si estende alle altre strutture eventualmente gestite dallo stesso operatore e iscritte negli stessi elenchi;

b) sopravvenuto difetto di uno dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 5 del presente avviso pubblico.

L'operatore accreditato può essere cancellato dagli elenchi di cui all'art. 18 qualora si renda responsabile di gravi e persistenti carenze nell'esecuzione della convezione stipulata ai sensi del successivo art. 22.

Art. 22
Obbligo di stipulazione conseguente all'accreditamento

L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 18 vincola gli operatori accreditati alla susseguente stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Bari, diretta a regolare il rapporto tra l'ente accreditante e il singolo operatore accreditato. La sottoscrizione della convenzione di cui al primo periodo da parte dell'operatore accreditato deve aver luogo, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'invito formale alla stipulazione.

Ai fini della sottoscrizione della convenzione di cui al primo comma, l'operatore accreditato deve fornire al Comune di Bari un elenco dei soggetti impiegati ai fini dell'erogazione del servizio residenziale, specificando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e qualifica professionale posseduta.

Con riferimento a ciascuno dei soggetti di cui al secondo comma, l'operatore accreditato deve altresì trasmettere la seguente documentazione:

1. curriculum vitae redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e

47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2. copia del contratto di lavoro o dell'ordine di servizio o della lettera d'incarico;
3. modello UniLav.

Art. 23
Durata delle convenzioni tra ente accreditante e operatori accreditati

Le convenzioni sottoscritte con gli operatori accreditati ai sensi dell'art. 22 hanno efficacia dalla data della sottoscrizione fino al 31/12/2024, salvo proroga nel caso in cui vi sia la necessità di garantire continuità nell'erogazione del servizio nelle more del procedimento di accreditamento per il triennio successivo.

Art. 24
Contenuto economico delle convenzioni tra ente accreditante e operatori accreditati

Qualora in occasione di festività o di vacanze estive o di altri particolari eventi venga disposto il temporaneo rientro in famiglia dell'ospite della struttura residenziale convenzionata, la struttura medesima è tenuta a mantenere disponibile il posto occupato dall'ospite momentaneamente assente e a non cederlo ad altri utenti. In tale ipotesi, per l'intero periodo di assenza la retta giornaliera dovuta alla struttura è decurtata del 40%.

Fuori dalle ipotesi previste dal primo comma, in caso di assenza giustificata e programmata dell'ospite per un periodo superiore alle 48 ore, per il periodo eccedente le 48 ore la retta giornaliera dovuta alla struttura residenziale convenzionata è decurtata del 40%. La Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari, con atto motivato, può tuttavia escludere la predetta decurtazione.

In caso di allontanamento arbitrario dell'ospite o di ingiustificato mancato rientro dello stesso presso la struttura, quest'ultima è tenuta a conservare il posto occupato dal predetto ospite per almeno 48 ore a decorrere dall'allontanamento o dal termine fissato per il rientro presso la struttura.

Qualora l'ospite della struttura residenziale convenzionata sia destinatario di un provvedimento di tutela che coinvolga anche la competente Azienda Sanitaria Locale, la quota di compartecipazione del Comune di Bari alla retta giornaliera dovuta alla struttura residenziale è determinata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare. La predetta quota di compartecipazione è calcolata sull'importo complessivo della retta giornaliera dovuta nel caso concreto e non può superare, in ogni caso, l'importo della retta giornaliera ordinaria risultante dalla convenzione tra ente accreditante e operatore accreditato.

Qualora l'ospite della struttura residenziale convenzionata sia destinatario di un provvedimento di tutela che coinvolga, oltre al Comune di Bari, altri enti istituzionali (a

titolo esemplificati: Centro per la giustizia minorile), la quota di compartecipazione del Comune di Bari alla retta giornaliera dovuta alla struttura residenziale è calcolata sull'importo complessivo della retta giornaliera quantificata dall'ente che ha disposto l'erogazione del servizio residenziale.

Qualora il servizio residenziale abbia come destinatario un minore, il pagamento della retta giornaliera dovuta alla struttura ospitante convenzionata incombe in tutto o in parte sul Comune di Bari solo nell'ipotesi in cui i genitori del minore non siano in grado di far fronte al relativo impegno finanziario, in misura totale o parziale. In tal caso, la quota di compartecipazione dei genitori del minore è determinata tenendo conto della relativa situazione economica, valutata secondo l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), sulla base dei criteri individuati dal Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 21/04/2016, e successive modifiche e integrazioni. A tale scopo, il Comune di Bari provvede ad acquisire tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di compartecipazione. L'impegno genitoriale alla compartecipazione al costo della retta giornaliera, risultante da atto scritto, viene formalmente recepito dal Servizio Sociale Professionale o del Servizio Educativo Professionale competente nel caso concreto e può essere inserito nel Progetto Educativo Individualizzato relativo al minore interessato.

Nelle ipotesi di cui al terzo e al quarto comma, la percentuale di compartecipazione dei genitori alla retta giornaliera dovuta alla struttura che ospita il minore è calcolata sulla quota di competenza del Comune di Bari e non sulla quota eventualmente di competenza di altri enti.

Si precisa che, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano la categoria dei minori stranieri privi di riferimenti familiari e di mezzi di sostentamento, il Comune di Bari è obbligato *ex lege* a farsi carico dell'intera retta dovuta per l'accoglienza dei predetti soggetti presso strutture residenziali, ferma restando la possibilità di accedere a fondi e contributi da parte di altri enti pubblici.

Art. 25
Obblighi degli operatori convenzionati

Con riferimento al personale impiegato a qualunque titolo ai fini dell'erogazione del servizio residenziale, gli operatori convenzionati sono tenuti a garantire:

1) l'integrale applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e degli accordi locali integrativi degli stessi, anche in caso di mancata adesione alle associazioni stipulanti; in caso di scadenza dei predetti contratti collettivi, l'operatore accreditato è comunque tenuto a farne costante applicazione fino a che non intervenga il rinnovo o la

sostituzione degli stessi;

2) il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie;

3) il rispetto della vigente normativa in materia di assicurazioni sociali obbligatorie;

4) il regolare adempimento delle obbligazioni retributive e contributive;

5) il costante aggiornamento della formazione professionale;

6) l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il rapporto di accreditamento e la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 22 non comportano l'instaurazione di alcun tipo di rapporto tra il Comune di Bari e il personale impiegato a qualunque titolo dagli operatori accreditati ai fini dell'erogazione del servizio residenziale. Gli operatori convenzionati, pertanto, sono esclusivamente responsabili dell'inadempimento degli obblighi menzionati al primo comma del presente articolo.

Si precisa che, come chiarito dall'AVCP con determinazione n. 4 del 07/07/2011 recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136» (aggiornata con delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017), le prestazioni sociali erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità, poiché la peculiarità della disciplina di settore non consente di ricondurre tali fattispecie nell'ambito del contratto d'appalto (par. 3.5). L'intervento in questione è, piuttosto, riconducibile alla «erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi» (par. cit.), per la quale non sussiste né l'obbligo di tracciabilità, né l'obbligo di richiedere il codice CIG (come ribadito da FAQ ANAC n. A8, aggiornate al 18/03/2019).

In ogni caso, ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti, gli operatori convenzionati sono tenuti a fornire al Comune di Bari i riferimenti relativi ad apposito conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva, con espressa indicazione dell'intestatario e del soggetto autorizzato ad operare sul conto.

Art. 26
Modalità di scelta delle strutture residenziali

L'individuazione della struttura residenziale in cui collocare uno dei soggetti di cui all'art. 2 è rimessa alla scelta discrezionale e motivata del referente del Servizio Sociale Professionale o del Servizio Educativo Professionale competente nel caso concreto, tenuto

ad indicare una delle strutture convenzionate ai sensi dell'art. 22, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Giudiziaria. A tal fine, il referente prende in considerazione i parametri logistici, tecnici ed economici di cui all'art. 15.

Il punteggio conseguito da ciascuna struttura convenzionata, risultante dagli elenchi di cui all'art. 18, non vincola il referente a preferire le strutture con il punteggio più elevato. Nell'esercizio della propria autonomia professionale e in conformità al principio di rotazione, il referente può scegliere la struttura che ritenga più confacente al caso concreto, nei limiti della relativa disponibilità di posti.

In ogni caso, nell'interesse dei soggetti di cui all'art. 2, il Comune di Bari si riserva la facoltà di ricorrere a strutture diverse da quelle convenzionate, qualora nessuna di queste risulti disponibile ad accogliere l'ospite o idonea a far fronte alle peculiarità del caso concreto, anche alla luce delle indicazioni della competente Autorità Giudiziaria. In tali eccezionali ipotesi, la scelta di una struttura non convenzionata deve essere adeguatamente motivata dal referente del Servizio Sociale Professionale o del Servizio Educativo Professionale competente nel caso concreto. Il rapporto con le strutture non convenzionate è regolato attraverso apposita lettera contratto.

In caso di allontanamento volontario dell'ospite dalla struttura di accoglienza, la richiesta di ricollocamento dello stesso presso la medesima struttura, avanzata dalle Forze dell'Ordine o dalla struttura, deve essere preventivamente vagliata dal referente del Servizio Sociale Professionale o del Servizio Educativo Professionale competente nel caso concreto o, in assenza di quest'ultimo, dal Pronto Intervento Sociale. Qualora il referente o il Pronto Intervento Sociale ravvisino l'inopportunità del ricollocamento dell'ospite presso la medesima struttura, si procede alla scelta di altra struttura confacente al caso concreto.

Art. 27
Disposizioni transitorie

Le convenzioni sottoscritte in attuazione delle determinazioni dirigenziali nn. 2018/200/01385 del 19/12/2018, 2019/200/00990 del 06/09/2019 e 2020/200/00927 del 11/09/2020, relative al triennio 2019-2021, conservano efficacia sino al termine dalle stesse stabilito, per tutte fissato al 31/12/2021.

Qualora alla data del 31/12/2021 il Comune di Bari rilevi la presenza di utenti inseriti in strutture residenziali diverse da quelle convenzionate in attuazione del presente avviso pubblico, il Servizio Sociale Professionale o il Servizio Educativo Professionale competente nel caso concreto provvede a disporre il trasferimento dei predetti utenti presso una delle strutture convenzionate. Tuttavia, qualora il trasferimento risulti inopportuno in quanto contrastante con l'esigenza di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dal

Progetto Educativo Individualizzato o dal Piano Individualizzato di Assistenza, il Servizio Sociale Professionale o il Servizio Educativo Professionale competente nel caso concreto, con atto motivato, può disporre la prosecuzione del rapporto contrattuale con la struttura ospitante nei limiti di durata del Progetto o Piano in atto, mediante sottoscrizione di apposita lettera contratto.

Art. 28
Informativa in materia di trattamento dei dati personali

Il Comune di Bari, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), informa che:

1) il titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di cui al presente avviso pubblico è il Comune di Bari, con sede al Corso Vittorio Emanuele II, n. 84, 70122, Bari; e-mail: rip.segreteriagenerale@comune.bari.it; PEC: archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it.; tel. 0805772252;

2) il responsabile del trattamento dei predetti dati è il Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari, con sede al Largo Ignazio Chiurlia, n. 27, 70122, Bari; e-mail: rip.serviziallapersona@comune.bari.it; PEC: serviziallapersona.comunebari@pec.rupar.puglia.it; tel. 0805772503;

3) il responsabile della protezione dei dati è il Direttore della Segreteria Generale, con sede al Corso Vittorio Emanuele II, n. 84, 70122, Bari; e-mail: privacy@comune.bari.it; PEC: privacy.comunebari@pec.rupar.puglia.it; tel. 0805772251 – 0805772245;

4) il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di cui al presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente all'espletamento del predetto procedimento; in caso di accreditamento e di successivo convenzionamento, i dati personali forniti saranno trattati anche successivamente alla conclusione del predetto procedimento, per le finalità inerenti alla gestione dei rapporti di accreditamento o convenzionamento;

5) i dati personali forniti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso pubblico potranno essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento, o se risulti comunque necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

6) destinatario dei dati personali relativi al procedimento di cui al presente avviso pubblico è il personale del Comune di Bari coinvolto nell'espletamento del procedimento medesimo; destinatari dei predetti dati sono altresì gli eventuali componenti esterni della commissione giudicatrice di cui all'art. 17 e i soggetti esterni eventualmente deputati a funzioni di controllo e di verifica, nonché ogni altro soggetto che vi abbia

interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

7) il trattamento dei suddetti dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei alla memorizzazione, alla gestione e alla trasmissione;

8) gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679;

9) il conferimento dei dati personali necessari all'espletamento del procedimento di cui al presente avviso pubblico si configura come onere a carico dell'interessato; il soggetto che intende partecipare al procedimento di accreditamento è tenuto a fornire all'amministrazione procedente i dati richiesti in base alla normativa vigente e al presente avviso pubblico; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare l'esclusione dal procedimento di accreditamento.

La partecipazione al procedimento di accreditamento implica accettazione della presente informativa e costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, ai sensi dell'art. 7 del del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 29
Disposizioni finali

Il presente avviso pubblico e i relativi allegati sono visionabili sul sito internet del Comune di Bari (www.comune.bari.it).

I responsabili del procedimento di cui al presente avviso pubblico sono:

- il dott. Francesco Elia – Ripartizione Servizi alla Persona – Settore Servizi Sociali – P.O.S. Attuazione Politiche Sociali Minori e Famiglie, Largo Ignazio Chiurlia, n. 27, 70122, Bari; PEC: minoriefamiglie.comunebari@pec.rupar.puglia.it;
- la dott.ssa Mariagabriella Losacco – Ripartizione Servizi alla Persona – Settore Osservatorio per l'Inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà – Funzionario Specialista Amministrativo c/o P.O.S. Attuazione Politiche Sociali Povertà e Immigrazioni, Largo Ignazio Chiurlia, n. 27, 70122, Bari; PEC: immigrazione.comunebari@pec.rupar.puglia.it;

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi:

- per l'Area Minori e Famiglie, alla dott.ssa Silvia Masellis – Ripartizione Servizi alla Persona – Settore Servizi Sociali – Funzionario Specialista Amministrativo c/o P.O.S. Attuazione Politiche Sociali Minori e Famiglie, Largo Ignazio Chiurlia, n. 27, 70122, Bari; e-mail: s.masellis@comune.bari.it; tel. 0805773929;
- per l'Area Immigrazione, alla dott.ssa Mariagabriella Losacco – Ripartizione Servizi alla Persona – Settore Osservatorio per l'Inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà – Funzionario Specialista Amministrativo c/o P.O.S. Attuazione Politiche Sociali Povertà e

Immigrazioni Largo Ignazio Chiurlia, n. 27, 70122, Bari; e-mail: m.losacco@comune.bari.it; tel. 0805772501.

F.to il Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona,
Avv. Annarita Amodio